

Articolo 4

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2-bis.

Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico all'insegnante unico della scuola primaria dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-ter.

Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici affetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare in quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo.